

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo il quale, tra l'altro, occorre procedere, entro il primo marzo di ogni anno solare, alla determinazione del prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale di sigarette di seguito denominato: "PMP-sigarette";

VISTO l'articolo 39-*octies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che prevede l'onere fiscale minimo per le sigarette al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette;

VISTO l'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, tra l'altro, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette nella misura del 49,50 per cento;

CONSIDERATO che il calcolo del PMP-sigarette è dato dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente;

RILEVATO che, sulla base delle rendicontazioni contabili ricevute dai depositi fiscali per il 2022, il valore totale delle sigarette immesse in consumo è pari a euro 15.668.957.843,73 e la quantità totale delle medesime sigarette è pari a chilogrammi convenzionali 60.205.891,752;

RILEVATO, pertanto, che, per l'anno 2023, il valore del PMP-sigarette, operato il troncamento dei decimali, è lo stesso dell'anno precedente, pari a euro 260,00;

CONSIDERATO che, per effetto del calcolo del PMP-sigarette, non ricorre la necessità di modificare la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Il "PMP-sigarette" per l'anno 2023, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette

IL DIRETTORE GENERALE

immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è confermato in euro 260,00 il chilogrammo convenzionale.

2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1, è pari a euro 199,72 il chilogrammo convenzionale.

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, è confermata la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Roberto Alesse
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 comma 2 D.L.gs. 39/1993)